



COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

N° 52 Reg. Delib.

N° _____ di prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Convocazione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

- O G G E T T O -

APPROVAZIONE CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004

L'anno **duemilasette** addì **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze per determinazione del Sindaco con avviso scritto e notificato in data utile, nelle forme e nei modi di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e nome	Presenti/Assenti
NIERO CLAUDIO	P
SERENA ALBERTO	A
FAVRETTO LUCIO	P
PILLA ROBERTO	P
BERNARDI GIULIANO	P
BALDO SILVIA	P
BURANELLO DANIELA	P
CALLEGARO LUCIANO	P
GOTTARDO GIORGIO	P
ZAGO TIZIANO	P
ZANATTA PAOLO	P
SPECIE SONIA	P
NARDIN FABRIZIO	P
PIZZOLON BONAVENTURA	P
DE MARTIN PIETRO	A
VISENTIN PIERLUIGI	P
GAMBIERA PIERUGO	P

Presenti n. 15, Assenti n. 2

Partecipano alla seduta il Sig. DE TOFFOL DOTT. FABIO Segretario e il Sig. CICCARELLO arch. VINCENZO in qualità di Assessore esterno

Il Sig. FAVRETTO LUCIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 3178 del 8/10/2004, con la quale vengono adottati gli atti di indirizzo di cui all'art. 50 della L.R. 11/2004;

VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Ponzano Veneto n. 146 del 13.09.2005, con la quale viene adottato il Documento Preliminare;

VISTE le risultanze degli incontri promossi sul documento preliminare del P.A.T. dall'Amministrazione (13 incontri) dal 24 settembre 2005 al 18 settembre 2006;

VISTO il documento preliminare adottato con la sopra richiamata delibera di Giunta comunale n. 146 del 13.09.2005 e successivamente integrato con delibera di giunta comunale n. 7 del 22.01.2007;

VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Ponzano Veneto n. 156 del 29/08/2006, con la quale viene approvato lo schema di Accordo di Pianificazione e successivamente integrato con delibera di Giunta comunale n. 7 del 22.01.2007;

RICHIAMATA la nota prot. n. 11.162 in data 4 luglio 2006 con la quale è stato richiesto alla Regione Veneto ed alla Provincia di Treviso l'attivazione della procedura di Pianificazione concertata prevista dall'art. 15 della legge Regionale 23.4.2004, n.11;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Treviso n. 419 del 25/09/2006, con la quale è stato manifestato l'interesse per la formazione del Piano di Assetto del Territorio mediante la procedura concertata fra Comune di Ponzano Veneto, Provincia di Treviso e Regione Veneto;

VISTA la nota prot. n° 363662 del 27/06/2007 Dirigente della direzione Urbanistica della Regione Veneto;

VISTO il parere di cui alla D.G.R.V. n° 3262 del 24/10/2006 relativo alla Commissione Regionale della VAS, del 17/04/2007 n. 33;

PRESO ATTO che in data 27 giugno 2007 è stato sottoscritto tra il Comune di Ponzano Veneto, la Regione Veneto e la Provincia di Treviso l'accordo di copianificazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/2004 e ss. mm. ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Ponzano Veneto n. 107 del 10/08/2007, esecutiva, ad oggetto "Presa d'atto esito assemblea di concertazione tesa alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dalle prime bozze del P.A.T.";

VISTO l'articolo 6 della L.R. 23/04/2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio" il quale prevede la possibilità per i Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;

DATO ATTO che i predetti accordi, in base all'art. 6 della L.R. n. 11/2004, costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono, sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento medesimo e sono condizionati alla conferma delle proprie previsioni nel piano adottato;

RITENUTO opportuno fissare dei criteri di valutazione per l'applicazione dell'articolo 6 della L.R. n. 11/2004, al fine di dimostrare il rilevante interesse pubblico;

VISTI:

- lo schema predisposto dall'Amministrazione comunale contenente "la proposta metodologica per la valutazione delle domande di applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 11 del 23/04/2004";
- "la scheda di valutazione richieste in base all'art. 6 della L.R. n. 11 del 23/04/2004"

che si allegano alla presente deliberazione;

DATO ATTO che sulla proposta di delibera si è espressa favorevolmente la Seconda Commissione consiliare, riunitasi in data 07.11.2007;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Capo Dipartimento Coordinamento del Territorio geom. Angelo Visotto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DOPO l'allegata discussione;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 11 (Consiglieri di maggioranza, Callegaro)

Voti contrari: n. 2 (Visentin, Gambiera)

Voti astenuti: n. 2 (Nardin, Pizzolon)

DELIBERA

DI APPROVARE e RECEPIRE gli schemi che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in cui vengono riportati:

- “la proposta metodologica per la valutazione delle domande di applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 11 del 23/04/2004” (allegato n. 1);
- “la scheda di valutazione richieste in base all'art. 6 della L.R. n. 11 del 23/04/2004” (allegato n. 2);

Stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione palese e con il seguente risultato, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000:

Consiglieri presenti e votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 11 (Consiglieri di maggioranza, Callegaro)

Voti contrari: n. 2 (Visentin, Gambiera)

Voti astenuti: n. 2 (Nardin, Pizzolon)

**PROPOSTA METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
CON APPLICAZIONE DELL'ART.6 LEGGE N.11 DEL 23/04/2004**

Premessa.

La Legge 11 sancisce tramite gli art. 5, 6 e 7 “*Forme di concertazione e partecipazione nella pianificazione*”, dove in ciascun articolo si definiscono le modalità ed i principi a cui la stesura del PAT si deve attenere.

Le modalità di applicazione di queste norme trovano riscontro sia in prassi consolidate, sia in scelte amministrative “sperimentali”, poichè sono procedure di nuova formazione e quindi soggette ad interpretazioni operative differenti.

In questa sede andremo a definire la metodologia di valutazione delle domande pervenute all'Amministrazione Comunale con esplicita richiesta di applicazione dell'art.6 della legge n.11 del 23/04/2004.

Art.6. “*Accordi tra soggetti pubblici e privati* “.

- 1) *I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con i privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.*
- 2) *Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio di terzi.*
- 3) *L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.*
- 4) *Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.11 commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.*

Al fine di individuare le modalità di applicazione del citato articolo, si sono definiti i criteri di valutazione a cui dovranno essere sottoposte tutte le richieste pervenute, al fine di disporre di elementi oggettivi, verificabili, omogenei e consentire quindi quella trasparenza amministrativa senza pregiudizio di terzi.

Le modalità di valutazione delle proposte si basano su un'analisi puntuale dei principi riportati nell'art.6 ed esattamente

Sulrilevante interesse pubblici

Sulladeterminazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica

.....senza pregiudizio di terzi.

La proposta metodologica è quella di individuare degli indicatori che considerino le componenti previste dall'art.6 , di costruire una griglia di valutazione che consenta di poter accedere alle domande prevenute e quindi di giungere ad una proposta condivisa.

L'iter procedurale si articolerà tramite :

- 1) **la definizione dei criteri di valutazione delle proposte**
- 2) **l'analisi della richiesta tramite scheda di valutazione**
- 3) **l'ammissibilità /non ammissibilità della richiesta con valutazione scritta**
- 4) **l'avvio di una trattativa formale con il proponente per le richieste ammissibili.**
- 5) **Redazione della proposta definitiva**
- 6) **Adozione tramite procedura pubblica congiunta con il PAT.**
- 7) **Attuazione del progetto approvato con applicazione Art.6 della Legge 11 del 23/04/2004 tramite il Piano degli Interventi.**

Definizione dei criteri di valutazione

Si propone di strutturare la valutazione delle proposte sulla base dei seguenti criteri:

- 1) *Presenza /non presenza nei documenti di pianificazione della tipologia d'intervento*
- 2) *definizione di interesse pubblico in quanto problema percepito*
- 3) *definizione di interesse pubblico in quanto benefici per la cittadinanza*

1) Presenza /non presenza nei documenti di pianificazione della tipologia d'intervento

La richiesta avanzata deve trovare riscontro nelle criticità individuate nei due documenti di pianificazione :

- Documento Preliminare per il Piano di Assetto del Territorio
- Documento Preliminare e Obiettivi di Piano per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
-

Il requisito fondamentale per l'**ammissibilità** è la presenza in termini di criticità su ambedue i documenti.

La valutazione è esclusiva – si / no - e deve vedere la presenza nei due documenti

- | |
|--|
| 1. Coerente con il documento preliminare PAT PUNTI: MAGGIORI CRITICITA' |
| 2. Coerente con il documento preliminare del PTCP – CRITICITA' ED OBIETTIVI |

2) Definizione d' interesse pubblico in quanto problema percepito

In questo caso si definisce il concetto di **rilevante interesse pubblico** riferito al “**problema percepito**”, ed alla criticità rilevata, sia dalla collettività sia dagli eventuali organismi preposti ai controlli .

La valutazione deriva dalla sommatoria dei seguenti parametri.

- | |
|--|
| 1. Problema è percepito da una pluralità di cittadini |
| 2. Risolve un problema di un'area vasta
(ricadute su numero elevato di soggetti e/o su di un territorio esteso) |
| 3. Tutela la salute della collettività
(riduzione dei fattori di rischio e di disagio ambientale) |
| 4. Suolo - Elementi di recupero per cave, discariche |
| 5. Attività produttiva in zona impropria (aziende inquinanti in siti impropri) |
| 6. Acqua – corsi d'acqua inquinati e/o soggetti a rischio ambientale |

7. Aria – inquinamento atmosferico da lavorazioni industriali

3) definizione di interesse pubblico in quanto benefici per la cittadinanza

Si valutano le ricadute per la collettività in termini di servizi e benefici proposti dal proponente dell'intervento.

La valutazione deriva dalla sommatoria dei seguenti parametri.

1.	Servizi per la Collettività (Cultura, Sport, Tempo libero, ecc...)
2.	Infrastrutture: (Viabilità, Servizi Tecnologici ecc.)
3.	Salute e Sanità (case di riposo, servizi alla persona, attrezzature sportive ,ecc..)
4.	Servizi d'interesse Sovracomunale

Il totale del punteggio per determinare l'ammissibilità alla trattativa e quindi alla definizione puntuale di tutti i costi/benefici connessi con l'intervento viene ad essere così definito:

- 1) il 100% del primo gruppo di criteri
- 2) il 50% sul secondo gruppo
- 3) il 50% sul terzo gruppo.

**SCHEDA DI VALUTAZIONE RICHIESTE
IN BASE ALL'ART.6 LEGGE N.11 DEL 23/04/2004**

**OSSERVAZIONE N.
DESCRIZIONE**

Presenza nei documenti di Pianificazione

1.	Coerente con il documento preliminare PAT MAGGIORI CRITICITA'		
2.	Coerente con il documento preliminare PTCP CRITICITA' ED OBIETTIVI		

AMMESSO : _____

2) Definizione di interesse pubblico in quanto problema percepito

3.	Problema è percepito da una pluralità di cittadini		
4.	Risolve un problema di un'area vasta (ricadute su numero elevato di soggetti e/o su di un territorio esteso)		
5.	Tutela la salute della collettività (riduzione dei fattori di rischio e di disagio ambientale)		
6.	Suolo - Elementi di recupero per cave, discariche		
7.	Attività produttiva in zona impropria (aziende inquinanti in siti impropri)		
8.	Acqua – corsi d'acqua inquinati e/o soggetti a rischio ambientale		
9.	Aria – Inquinamento atmosferico da lavorazioni industriali		

Valutazione Totale _____

3) definizione di interesse pubblico in quanto benefici per la cittadinanza

10.	Servizi per la Collettività (Cultura, Sport, Tempo libero)		
11.	Infrastrutture: (Viabilità, Servizi Tecnologici)		
12.	Salute e Sanità (case di risposo, servizi alla persona, attrezzature sportive)		
13.	Servizi d'interesse Sovracomunale		

Valutazione Totale _____

Sommatoria CRITERI 1 -2 -3

Totale punteggio _____

Note e commenti

DISCUSSIONE

ASS. CICCARELLO

I criteri che questa sera andiamo a condividere sono criteri relativamente semplici e generali, che dovrebbero assistere l'Amministrazione Comunale nella valutazione di alcune richieste che sono pervenute all'Amministrazione Comunale medesima, con cui si chiede di applicare l'Art. 6 della Legge 11 /2004.

Faccio una breve premessa per capire in che contesto ci inseriamo.

La Legge urbanistica N. 11 ha cambiato le procedure e le modalità di stesura degli strumenti urbanistici, rispetto alla vecchia Legge 61 /85; il primo cambiamento più importante è che, mentre precedentemente la Legge urbanistica prevedeva che l'atto di pianificazione fosse tutto un atto interno all'Amministrazione Comunale e il momento di esposizione al pubblico era il momento delle osservazioni, la nuova Legge 11 prevede il ribaltamento del processo, per cui c'è tutta una serie di azioni preventive che sono previste per Legge e che prevedono la divulgazione, delle informazioni in fase iniziale. Se ricordate, l'Amministrazione Comunale, questa come tutte le amministrazioni che sono in fase di stesura del PAT, hanno avviato una serie di incontri con la cittadinanza e di consultazioni in fase propedeutica e non in fase conclusiva.

Oltre a questo, c'è l'Art. 6, che prevede sostanzialmente che qualora i privati lo ritengano opportuno (o anche qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno) possono presentare progetti che possono essere ritenuti di particolare interesse pubblico.

Con i vecchi strumenti urbanistici tutti noi sapevamo che, una volta fatto il Piano Regolatore Generale, c'era una continua necessità di varianti di assestamento, proprio per andare a riadeguare in qualche modo lo strumento urbanistico ai processi di cambiamento che inevitabilmente avvengono sul territorio. La nuova Legge cerca di porre un rimedio nell'affrontare delle esigenze già in fase progettuale e quindi dal punto di vista poi della concretizzazione degli interventi sul territorio stesso.

La Legge definisce i principi generali e non definisce in modo puntuale le modalità di applicazione. Questa è peraltro la prima volta che si verte sull'applicazione della nuova legge. In questo momento a livello regionale ci sono 481 comuni che sono in fase di stesura di PAT, ma di fatto non c'è un consolidato storico e quindi abbiamo avuto e abbiamo notizie di modalità diverse di applicazione di questo articolo soprattutto rispetto alle procedure amministrative.

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno procedere in due tempi. Un primo tempo è stato quello dell'incontro con la popolazione in cui sono stati spiegati, oltre a tutti gli strumenti previsti del PAT, anche la possibilità di potere accedere a questa modalità e questa è stata una prima fase che di fatto si sta concludendo in questo periodo, per il semplice fatto che è trascorso un tempo sufficientemente lungo, per cui anche dal punto di vista di osservazione di richiesta o anche solo di indicazione dei cittadini c'era una situazione che potremmo definire quasi di chiusura e di staticità. Una seconda fase è quella in cui si è avviato con la Regione un accordo di copianificazione e quindi anche di confronto serrato per una valutazione puntuale delle diverse situazioni che si sono prospettate nella stesura del PAT, quindi anche un elemento di riflessione su come poter utilizzare e quindi come potere applicare questo articolo specifico.

Dicevo, l'articolo della legge di fatto sancisce i principi generali, non definisce le procedure specifiche dal punto di vista amministrativo, tant'è vero che ci sono stati dei comuni che hanno fatto bandi pubblici, anche con risultati contraddittori per l'Amministrazione stessa che aveva promosso questa iniziativa, così come altri comuni che invece si stanno muovendo grosso modo come ci siamo mossi noi, cioè lasciando all'iniziativa privata di fare le proposte e invece all'iniziativa pubblica la valutazione e l'entrare nel merito delle singole proposte.

Proviamo a leggere l'articolo in modo che andiamo a capire quali sono stati gli elementi sui quali l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di focalizzare l'attenzione, tenendo presente che poi questo stesso documento è stato condiviso con la Commissione Territorio e lì sostanzialmente ci sono state delle perplessità non tanto in merito ai contenuti, quanto rispetto al fatto che essendo

materia nuova c'era qualche incertezza, ma sostanzialmente non sono neanche emersi elementi di criticità o di particolari osservazioni, per cui di fatto il documento che questa sera presento è un documento condiviso a grandi linee da parte di tutti.

L'Art. 6 dice "accordi tra soggetti pubblici e privati. I comuni, le province e le regioni, nei limiti delle competenze a cui alla presente Legge, possono concludere accordi con i privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico; gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata senza pregiudizio di terzi; l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione a cui accede e è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione; l'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; per quanto non disciplinato dalla presente Legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 11 comma 2 e seguenti della Legge 07 agosto 1990 N. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto e accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni."

Come vedete non c'è un'indicazione di quale procedura e come utilizzare. L'Amministrazione Comunale cosa propone? È chiaro che qui parliamo innanzitutto di definire quali sono gli elementi cruciali per potere dire che un progetto, una proposta di un cittadino possa rientrare o meno all'interno dell'ambito dell'Art. 6. Il primo è sul rilevante interesse pubblico: diventa elemento condizionante che in qualche modo la proposta che pervenga sia una proposta di interesse collettivo più ampio, più esteso di quello che possa essere semplicemente un rapporto tra il privato e l'Amministrazione Comunale in quanto tale.

Il secondo elemento, che vediamo come va a impattare sulla proposta operativa, è quello sulla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica: cosa vuol dire? Così come tutti gli strumenti di pianificazione c'è una parte di scelte politiche, chiaramente queste scelte hanno già trovato una loro prima indicazione nel documento preliminare che l'Amministrazione Comunale ha redatto, come nei documenti equivalenti sia del Ptcp sia del Ptrc. In questo caso abbiamo due strumenti oggi vigenti, pubblici, che sono i due documenti preliminari dei due strumenti di pianificazione.

"Senza pregiudizio di terzi" è il terzo elemento, e vuol dire che qualunque proposta pervenga debba avere la piena legittimità per essere attuata, senza che questo vada a intaccare i diritti altrui.

Partendo quindi da questi elementi l'Amministrazione Comunale ha ipotizzato innanzitutto il percorso complessivo a cui dovrebbe essere sottoposto un progetto presentato sulla base di un Art. 6, che vado a riepilogare: quello che stiamo facendo questa sera che è la definizione dei criteri di valutazione, un secondo momento che sarà quello della valutazione puntuale in base a una scheda, che poi andrò a descrivere, quindi in base a dei criteri definiamoli oggettivi sui quali potere dire se effettivamente una proposta può avere un interesse o meno.

Faccio un esempio concreto in modo che possa essere recepito chiaramente: potrebbe pervenire una proposta che per l'Amministrazione Comunale può essere anche molto interessante, che però dal punto di vista del procedimento amministrativo non si presti alla corretta applicazione dell'art. 6; questo non vuol dire che automaticamente quella proposta non possa essere accolta attraverso il Piano degli Interventi o non possa essere accolta attraverso altri strumenti che sono previsti nella Legge Regionale 11. Si tratta di capire se quel tipo di proposta ha i requisiti per dire che è coerente con l'applicazione di questo articolo. Ecco che quindi si potrebbe dire che non si applica l'Art. 6, ma che si applica serenamente tranquillamente per esempio un principio di perequazione, quindi all'interno del Piano degli Interventi trova la sua applicazione ordinaria.

Quindi prima la valutazione dell'ammissibilità o meno della richiesta come valutazione che rimanga scritta, poi l'avvio eventualmente di una trattativa formale con il proponente, perché qui dobbiamo immaginare che se un cittadino propone, non è detto che la proposta possa essere condivisa al 100%, e l'Amministrazione Comunale ha sempre e comunque il dovere e il diritto di potere intavolare una trattativa, per portare in termini più ampi e estesi il maggiore beneficio pubblico possibile. A questo punto si immagina la redazione della proposta definitiva e quindi una adozione pubblica della proposta; l'adozione pubblica vuol dire che poi comunque questa proposta è

sottoposta a osservazioni e quindi eventualmente a ulteriore passaggio di approvazione definitiva. Questo è l'iter che l'Amministrazione Comunale propone.

Per individuare i criteri di valutazione abbiamo fatto queste riflessioni: da una parte ci sono alcuni criteri che riteniamo fondamentali. La proposta deve in qualche modo essere riferita o attinente a delle criticità o a degli elementi comunque già individuati e esplicitati all'interno dei due documenti, che sono il documento preliminare dell'Amministrazione Comunale e il documento preliminare del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Treviso. Questo perché riteniamo che se si tratta di un rilevante interesse pubblico, ci debbano essere delle tematiche che siano coerenti e già individuate. Faccio presente che l'Art. 7, che non vado a analizzare puntualmente, prevede un altro strumento che si chiama "accordi di programma", per cui qualora il tema non fosse presente in quei documenti ma pervenisse all'Amministrazione Comunale una proposta così interessante, si potrebbe seguire anche altra ipotesi di condivisione e di eventuale valutazione della proposta, però in questo caso stiamo cercando di definire come operare sulle proposte inerenti l'Art. 6.

E quindi il primo criterio che riteniamo fondamentale per potere procedere nella valutazione è quello di potere capire se la proposta ha o tocca argomenti o interessi che ricadono nei due documenti. In questo caso i criteri sono esaustivi, cioè se non ricade all'interno di questa tipologia per noi è già motivo sufficiente per dire che è opportuno che non sia sviluppato attraverso l'Art. 6.

Ci sono poi una serie di criteri che fanno riferimento alla percezione del problema dal punto di vista dell'interesse pubblico. Provo a spiegarmi. È chiaro che quando esiste un problema ci sono più elementi che vengono ad essere considerati: uno è la percezione che ha il cittadino di quel problema, così come analogamente quando un intervento produce un beneficio che possa ricadere su un gruppo di cittadini e quindi eventualmente su un'estensione o meno di questi cittadini. Quindi il primo criterio è se c'è una percezione che questo possa essere effettivamente un problema così percepito.

Vogliamo conoscere quindi se il problema che viene presentato è percepito o meno da una pluralità di cittadini, se risolve un problema di area vasta e in questo senso possiamo immaginare di un'area più estesa rispetto semplicemente all'ambito in cui va a intervenire, se in qualche modo va a introdurre degli elementi di tutela della salute della collettività e quindi va a ridurre dei fattori di rischio o di inquinamento o di disagio, se va a intervenire su elementi di recupero ambientale che sono divisi tra elementi di recupero per il suolo, quindi cave, discariche o equivalenti, se va a impattare sulle attività produttive in zona impropria e quindi qui possiamo immaginare aziende inquinanti in zona impropria o aziende ad alto rischio, se va a ridurre rischi rispetto a corsi d'acqua inquinati o soggetti a rischio ambientale, infine se a proposta ha un impatto rispetto all'inquinamento atmosferico derivante da lavorazioni industriali o equivalenti, quindi in qualche modo rispetto a elementi che possano produrre disagio e situazioni di rischio per i cittadini.

Siccome stiamo parlando di un elemento progettuale, certamente c'è poi un'ipotesi di intervento con una trasformazione e allora a questo punto dobbiamo capire se questa ipotesi di intervento va a produrre dei benefici per la cittadinanza. In questo senso la valutazione è sulle ricadute dell'eventuale intervento progettuale.

Abbiamo individuato sostanzialmente 4 macrocategorie di riferimento, cioè servizi per la collettività e possiamo immaginare cultura, sport, tempo libero etc., quindi qualche proposta che possa andare a intervenire su uno di questi tematismi; il secondo tema può essere le infrastrutture e quindi viabilità o servizi tecnologici o equivalenti, terzo tema è rispetto alla salute e alla sanità, dove possiamo immaginare case di riposo piuttosto che servizi alla persona e attrezzature di varia natura che possano impattare rispetto all'ambiente, infine il quarto tema riguarda servizi di interesse sovracomunale, quindi il fatto che una proposta possa avanzare delle ipotesi per cui il progetto possa avere delle ricadute sul territorio comunale ma anche una ricaduta su un territorio più ampio.

Da questo punto di vista l'applicazione di questi criteri verrebbe così a essere definita: perché un progetto possa essere oggetto di valutazione e quindi di discussione per procedere con l'iter amministrativo, che abbia il 100% del primo gruppo di criteri (ci riferiamo al fatto che sia presente come criticità nei due documenti di pianificazione urbanistica), il 50% del secondo gruppo di criteri

(quindi è sufficiente che sui 7 tematismi almeno su 4 risultino di segno positivo) e altrettanto il 50% del terzo gruppo (e quindi che sui 4 indicati almeno 2 risultino positivi).

È chiaro che l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è proprio nella massima trasparenza potere adottare, approvare e valutare le proposte che sono pervenute, potere concludere un procedimento che auspichiamo vada a chiusura in contemporanea con il procedimento di PAT, quindi permetta a tutti di potere effettivamente introdurre degli elementi progettuali puntuali. Non vuol dire che questa procedura non troverà lo strumento urbanistico attuativo, ma dovrà trovare supporto a livello di norme e a livello di applicazione puntuale anche all'interno del Piano degli interventi.

Mi fermerei e spero di essere stato sufficientemente chiaro, vediamo poi gli eventuali quesiti da parte dei Consiglieri.

PRESIDENTE

Lunedì mattina la proposta che è stata consegnata ai Capigruppo, recependo gli interventi della Commissione, è stata modificata in alcune parole, se voi avete l'ultima versione era stata messa nella cartellina lunedì, altrimenti bisogna fare una fotocopia e eventualmente riconsegnarvi la nuova versione.

CONS. NARDIN

Alcuni chiarimenti, volevo chiedere se l'iniziativa per questi accordi può anche essere dell'Amministrazione Comunale, nel senso che mi sembra di avere recepito che l'indirizzo che si dà l'Amministrazione Comunale è quello di ricevere le proposte e valutarle, ora non so in che termini possa essere invece possibile che anche l'Amministrazione Comunale promuova proprie iniziative, a meno che questo sia collocabile in altra sede rispetto alle norme.

Volevo chiedere: quando lei dice "può essere che determinate proposte per la loro natura e caratterizzazione non siano valutabili attraverso i criteri dell'Art. 6, ma con altre norme della Legge": il confine è chiaro o è un confine rimesso alla capacità di collocare il tipo di proposta che viene presentata? E poi, in questo senso, le alternative - mi sembra - siano la perequazione urbanistica o il credito edilizio. Il credito edilizio a che punto è nella sua evoluzione? Mi premeva questo, perché in definitiva sapere se si collochi in tale contesto o se invece non si collochi può fare la differenza. Questi criteri sono già definiti dalla norma, oppure sono altrettanto difficili da applicare? Tutto poi entra a fare parte della pianificazione complessiva, che soggiace a un unico momento di adozione e di osservazione, le osservazioni rispetto a questi temi sono osservazioni legate all'adozione generale dello stesso strumento. Mi interessava capire un attimo com'è disciplinata tutta questa materia, che è veramente delicata.

ASS. CICCARELLO

Provo un po' a chiarire alcuni dubbi che giustamente il consigliere Nardin evidenzia. Sono dubbi legittimi, in quanto è la prima applicazione di una legge nuova e quindi chiaramente ci sono stati comportamenti difformi all'interno delle varie amministrazioni. Ci sono state delle amministrazioni che hanno fatto dei bandi pubblici, però "indefiniti", senza un'argomentazione o una criticità individuata in modo puntuale, quindi queste amministrazioni si sono trovate con un numero quantitativo di proposte esorbitante rispetto a quello che poteva essere l'obiettivo che immaginavano di raggiungere.

L'amministrazione comunale teoricamente potrebbe promuovere una proposta ai sensi dell' art. 6, però qui c'è un elemento di valutazione, sarebbe più corretto parlare per esempio accordo di programma dal punto di vista amministrativo o parlare di perequazione e compensazione, di credito edilizio per esempio, applicare quindi strumenti che sono puntuali perché si dà già l'ipotesi che l'amministrazione comunale, nel momento in cui vada a bandire una proposta, abbia già in mente una soluzione.

Faccio un esempio: è chiaro che se l'amministrazione bandisce il recupero della cava Morganella, a quel punto ha già in mente almeno alcuni indicatori chiari rispetto ai quali un'eventuale proposta

progettuale dovrebbe dare risposta. Ma dovrebbe disporre del bene per potere fare un bando di questa natura.

In questo senso invece abbiamo indicato, attraverso dei documenti, quali sono le criticità che secondo l'amministrazione comunale e secondo il documento della Provincia di Treviso, potrebbero essere oggetto in qualche modo dell'apporto dei cittadini e debbo dire che sono pervenute a oggi tre proposte: ciascuna di esse presenta degli elementi di interesse generale rispetto al possibile accoglimento o all'eventuale non accoglimento, ma ripeto questo non vuol dire che non sia poi assoggettabile a altri strumenti di pianificazione.

Provo a rispondere a questo secondo quesito facendole un esempio. Potremmo avere un'attività produttiva agricola in zona propria, che per l'evolversi della storia urbanistica del Comune oggi si trovi in una situazione più o meno di fastidio rispetto alla cittadinanza, ma che sia totalmente coerente con la destinazione urbanistica del territorio. In questo caso, se andassimo a applicare le norme urbanistiche in senso stretto, non avremmo una contraddizione di presenza tra l'attività produttiva per esempio agricola presente in un certo contesto e la destinazione urbanistica di quel contesto, quindi ci troveremmo in una situazione in cui dal punto di vista urbanistico non potremmo dire che stiamo andando a affrontare o risolvere un problema di interesse pubblico in senso più stretto rispetto a una criticità effettivamente evidenziata attraverso gli strumenti di pianificazione. Potremmo tutti percepire che comunque, proprio per l'evoluzione urbanistica del territorio e dei costumi e anche del modo di vivere, forse può essere un'attività che crea disagi, ma a quel punto uno potrebbe valutare se attraverso per esempio una semplice applicazione di un principio di perequazione e quindi con una semplice trasformazione dell'area attraverso forme di compensazione economiche perequative, poi non si riesca lo stesso a risolvere quel tipo di problema senza la necessità di individuare un progetto, una trasformazione, un iter che vada a ricollocare dentro quell'area una nuova progettualità.

Altro esempio: chiaramente tutti noi sappiamo che oggi ci sono delle attività produttive in zona impropria, tutti sappiamo che questo può essere un elemento di criticità, ecco che questi potrebbero essere dei fattori di trasparenza per potere pensare a delle ipotesi di riorganizzazione e ricollocazione di questa attività.

Un altro tema potrebbe essere, per esempio, che pervenga una proposta di interesse generale su un tematismo particolare. Sapete che adesso, almeno per quello che ho potuto vedere io, molto spesso ci sono state tante amministrazioni che si sono lanciate sulle piscine, su impianti sportivi e su strutture di questa natura, ecco potrebbe essere che questo, pure essendo un progetto di interesse, non rappresenti per l'Amministrazione Comunale o per il territorio un elemento di criticità, perché dotati adeguatamente o perché di fatto non percepito come un problema urgente o comunque particolarmente indifferibile: ecco che allora lì si possono applicare strumenti che invece prevedono una pianificazione con un iter riferito più al Piano degli Interventi e meno all'idea di un accordo collegato con il PAT.

Questo è per dare, e spero di essere stato sufficientemente chiaro, la delimitazione dell'argomento. È chiaro che non esistendo un'indicazione puntuale per individuare cosa è dentro all' Art. 6 e cosa è fuori dall' Art. 6, non a caso andiamo a proporre alcune norme per potere collocare le proposte da questo punto di vista.

Provo ad andare oltre sull'elemento del credito edilizio e della perequazione. Il credito edilizio è un tema estremamente complesso, perché come lei ben sa, rispetto al patrimonio immobiliare che è forse il primo motore, se non il primo sicuramente uno dei primissimi motori di tutta l'economia italiana (e non solo), è chiaro che l'innovazione che oggi si vuole introdurre – è un'innovazione dirompente nel medio lungo periodo – è quella di trasformare la disponibilità, anche se controllata e anche se monitorata, comunque trasformare la capacità edificatoria in un titolo immobiliare e quindi di fatto in un titolo mobile. Questo presuppone di fatto la creazione di un nuovo mercato, è come creare la Borsa delle cubature per capirci!

Sto facendo un discorso grezzo, però pur con una serie di limitazioni, di fatto questo è il meccanismo che c'è dietro il credito edilizio, perché si deve creare un registro dei crediti edilizi, deve crearsi un "catasto" del credito edilizio con i trasferimenti di proprietà, deve essere creata una patrimonializzazione in termini economici di questi crediti edilizi e quindi una definizione di un

valore di mercato che abbia una sua legittimità. E voi sapete benissimo che queste non sono operazioni che si creano dalla sera alla mattina, tant'è vero che c'è una discussione piuttosto ampia proprio per mettere in moto questo meccanismo, con discussioni a livello regionale perché in qualche modo ci dovrebbe essere una commissione delle province, una commissione di estimo provinciale che dovrebbe essere poi la commissione che va a definire il valore della cubatura riferito ai singoli territori comunali. Così come c'è invece il tentativo di accentrare questa cosa e quindi di costituire una società a livello regionale.

Al prossimo Consiglio comunale utile porteremo un punto all'ordine del giorno, proprio per andare a normare sia i crediti edilizi sia la perequazione. Due sono gli elementi comunque indiscutibilmente che devono rimanere vigenti: il primo è che questo non è uno strumento onnicomprensivo e indeterminato, la creazione e la generazione di credito deve rimanere di competenza del territorio comunale, dell'Amministrazione comunale e normato attraverso procedimenti trasparenti pubblici e certificati però del territorio comunale.

Provo a spiegarmi. Una volta definito che nel Comune di Ponzano Veneto ci possono essere al massimo 1.000 metri cubi di credito edilizio, poi deve esserci un controllo effettivo su quei 1.000 metri cubi, dove andranno a essere allocati (non da parte di chi, ma in quale luogo) e capire metro per metro poi quando vengono utilizzati e da chi vengono utilizzati. È chiaro che però questo richiede un quadro normativo più esteso di quello oggi esistente, perché potrebbe – questo è il discorso che facevo prima sui patrimoni immobiliari – nascere un mercato e quindi potrebbe generarsi una situazione per cui i 1.000 metri cubi di Ponzano Veneto possano essere acquistati da un altro soggetto e quindi entrare in una logica di bene che viene normalmente scambiato.

Il principio di perequazione: l'elemento critico di valutazione è definire la percentuale da applicare a livello perequativo. Su questo l'Amministrazione Comunale sta facendo una serie di valutazioni anche in confronto a quello che sta accadendo nei comuni limitrofi, perché chiaramente vogliamo assestarci su una situazione che non metta il Comune di Ponzano Veneto né in una situazione di particolarmente svantaggio economico rispetto alle altre realtà, ma neanche che diventi un fattore disincentivante rispetto al fatto di investire nel territorio comunale.

Questi due punti li porteremo al prossimo Consiglio Comunale utile come punti all'ordine del giorno. Posso prendere l'impegno che faremo anche eventualmente un passaggio in Commissione urbanistica, per poterli approfondire e condividere complessivamente, perché reputo che siano argomenti così significativi che vadano al di là della durata della singola Amministrazione Comunale che sia opportuno vengano quanto più condivisi tra tutti.

CONS. VISENTIN

Volevo solo fare una valutazione sul punto all'ordine del giorno. Ascoltando le parole dell'Assessore mi sembra di capire che praticamente questo punto deve essere un criterio per la valutazione di questi progetti, che dovrebbero essere già, penso, qua in Comune, tutti o in parte. Lei diceva che questi progetti sono già qua e che questo deve essere uno strumento per l'Amministrazione comunale per valutarli e per quelli che non rispetteranno questi criteri ci potrà essere un'altra strada.

Pensando, mi sorge il dubbio che questi criteri siano stati fatti in modo che certi progetti possano essere acquisiti già con l'Art. 6 e altri no, quindi siano già stati confezionati in modo tale da fare passare qualcuno e altri no.

Da parte mia questa sera non posso approvarli, proprio perché non sono a conoscenza di questi progetti e non posso effettivamente paragonarli con questo lavoro. Tra l'altro mi sembra di capire che di questa progettualità già la passata Amministrazione comunale aveva preso conoscenza, erano già stati indicati sulla variante 14 che voi avete stralciato, motivo in più perché questa sera da parte mia non ci sia un voto favorevole, anche perché questo voto potrebbe contraddire le scelte che la passata Amministrazione Comunale aveva fatto su questi ambiti, su queste progettualità.

Queste scelte sono, tra l'altro, scelte che hanno natura prettamente politica, perché fanno parte di una previsione urbanistica generale che avete già intrapreso con il PAT e quindi sono scelte che spettano completamente a voi.

Forse, vista la complessità del tema e di questi progetti che sono stati presentati, che dovranno essere presentati e che vanno anche a incidere in maniera sostanziale sul territorio, sarebbe stato più opportuno prevedere una commissione consiliare che andasse a dare a queste tematiche un supporto più puntuale, piuttosto che 4 o 5 criteri di una paginetta che alla fin fine dicono tutto e non dicono nulla.

Il mio voto su questo punto all'ordine del giorno sarà contrario.

CONS. GAMBIERA

L'illustrazione dell'Assessore, fortemente caratterizzata dal tecnicismo della norma, deve anche però affrontare in modo chiaro e formalmente dichiarato che il criterio è una manifestazione inevitabilmente politica, proposta alla cittadinanza in termini di parte.

Come il Cons. Visentin ricordava, oggi ci si limita a predisporre un terreno sul quale, dopo, il soggetto politico può inevitabilmente proporre qualcos'altro, che probabilmente esiste già in cuor proprio nella valutazione complessiva di quello che sarà il domani e a oggi è possibile, anche inevitabilmente per ovvie ragioni di praticità, permettere a questa assemblea di conoscerne l'impatto effettivo, l'impatto reale.

Soprattutto quando si vanno a discutere dei criteri e non si discutono delle norme di legge precise si lascia uno spazio inevitabilmente ampio, che può essere naturalmente una realtà con due facce, una medaglia che ha aspetti positivi e negativi, comunque si lascia ampio margine di interpretazione, dove andrà inevitabilmente a prevalere una valutazione politica nel senso di quello che la parola esprime, cioè amministrazione della cosa pubblica e quindi di quello che in quel momento l'eventuale maggioranza vede essere una progettualità per la comunità.

In questo contesto e soprattutto in questa assemblea perde abbastanza di significato anche, come altre volte ho cercato di esprimere, l'aspetto della manifestazione tecnica. Quella spetta ai tecnici che sapranno sicuramente adottarla nel rispetto della Legge da un lato ma anche di elementi di regolamentazione che questa sera si vogliono qui proporre a noi Consiglieri.

La questione deve essere compresa per quello che possono essere le adesioni o il diniego e il voto nostro è naturalmente questo che alla fine esprime fundamentalmente da Consiglieri. Non mi sento in grado di potere esprimere la bontà del provvedimento, se giusto o ingiusto per il cittadino di Ponzano Veneto: credo che nessuno forse di quelli che hanno ascoltato può esprimere questo giudizio. Sono convinto che l'Amministrazione Comunale lo propone perché ha un quadro d'insieme, ha una visione molto più ampia della specificità delle parole utilizzate, della descrizione fatta. Lei ha fatto qualche esempio di qualche scenario, ma non deve né sforzarsi perché non è certamente mancanza qualora non lo facesse, per riuscire a immaginare scenari sufficientemente descrittivi. Credo sarà la realtà dei fatti che porterà inevitabilmente a questo tipo di meccanismo.

Certo che volere dire che con questo tipo di documento sono esaurite le informazioni per i Consiglieri che devono andare a votare, mi permetto di dire che non può essere un momento esaustivo. Qualsiasi aggiunta potessimo oggi fare è una decisione assolutamente di lungo periodo, non di breve periodo tanto meno di brevissimo, che avrebbe potuto essere gestita (proposta probabilmente da tecnico che fa il cons. Visentin) attraverso una commissione che non si esaurisse in una semplice seduta, in una presa d'atto, ma che affrontasse un percorso condiviso. Questo non è stato neanche in altri momenti e certamente non lo è stato neanche in questa occasione, posso solamente prenderne atto.

Conseguentemente, per mancanza di elementi sufficienti e per comprendere fino in fondo quelle che possono essere le finalità che questa Amministrazione comunale si propone, il voto è contrario. Per una paura – potrei dirlo senza nessun tipo di vergogna – di andare a affrontare l'argomento troppo politicamente e troppo poco tecnicamente, perché tecnicamente non vedo qualcosa che arricchisce gli strumenti che attualmente sono in possesso dei tecnici, semmai arricchisce solo le possibilità e gli ambiti di azione del politico. Come tale è una scelta, credo sia una manovra politica e come tale deve assolutamente trovare la giusta paternità di chi la propone.

CONS. PIZZOLON

Vorrei fare una piccola precisazione. Qui c'è scritto "dato atto che sulla proposta di deliberazione si è espressa favorevolmente la 2° Commissione consiliare riunitasi in data 7 novembre 2007". Tengo a precisare che io e Piero De Martin abbiamo preso solamente atto di questo.

ASS. CICCARELLO

Posso comprendere le preoccupazioni e posso anche capire le legittime perplessità da parte dei Consiglieri, che non mi permettono in nessun modo di contestare e anzi ritengo che abbiano le loro fondamenta, però vorrei fare presente l'elemento principale in cui ho detto che non esiste a oggi una prassi consolidata e definita rispetto all'applicazione dell'Art. 6.

Forse ho una deformazione professionale e cerco di avere sempre strumenti molto flessibili, non particolarmente o eccessivamente puntuali, perché poi quando si vogliono applicare strumenti estremamente puntuali bisogna anche costruire le condizioni perché quegli strumenti possano trovare piena applicazione e legittima applicazione. Siccome non abbiamo forzato in nessun modo e non abbiamo imposto in nessun modo ai cittadini il tipo di proposte che potessero avanzare, abbiamo delle proposte che sono anche diverse dal punto di vista proprio della composizione, per esempio cartografica, dal punto di vista documentale.

Dal punto di vista della possibilità di prenderne atto, noi ci siamo visti, credo, mercoledì sera, se non erro. In quella sede il Cons. De Martin e il Cons. Pizzolon hanno chiesto se potevano prendere visione e gli è stato immediatamente confermato di sì, sabato mattina sono venuti e gli è stato messo a disposizione il materiale, quindi, da questo punto di vista, l'Amministrazione comunale dorme molto serena, nel senso che proprio c'è stata la massima disponibilità al confronto in tutto il procedimento. È un procedimento pubblico, perché poi le osservazioni e le valutazioni saranno alla portata di tutti, quindi in questo senso certamente ci sono tutti i presupposti per potere avere serenità sia questa sera ma soprattutto durante tutte le prossime annualità e tutto il lavoro che si andrà a fare. Questo solo per inquadrare nella sua legittimità questo documento, con tutti i suoi limiti ma anche con le sue volontà di essere uno strumento propedeutico a un percorso che si andrà a fare nel proseguo del tempo.

CONS. GAMBIERA

Siamo proprio su due posizioni lontane dal punto di vista della gestione della cosa pubblica: io sono per avere delle regole certe e molto stringenti, perché nelle regole certe e oggettive forse si trova anche qualche difficoltà in qualche occasione, ma non c'è la possibilità da parte dell'amministratore di fare o dare, come state dando dimostrazione, esempio di interpretazione in libertà. Il volo pindarico un amministratore non se lo può permettere, perché la cosa pubblica e la decisione soprattutto più che la cosa pubblica, la decisione pubblica assume una responsabilità fortemente pregnante per i cittadini.

Lei ha dichiarato, ma legittimamente, che invece è per strumenti di flessibilità: la flessibilità non può permettersela il politico a cuor leggero, senza inevitabilmente assumersi delle responsabilità a volte più grandi di quello che riesce alla fine a gestire. Per forza, di fronte a questo tipo di caratterizzazione, è una precisazione abbastanza pleonastica quella di dire che è stato messo a disposizione in una riunione quello che probabilmente è il lavoro che nella sua testa, ha elaborato in molto più tempo di quello che invece un altro essere umano, di pari sua portata e anche soprattutto di intelligenza, invece deve riuscire a risolvere in una riunione di due ore al massimo. Credo ci sarebbe voluto la dimostrazione di volere condividere molto di più, piuttosto che un passaggio formale in una commissione, dove so benissimo essere stati presenti due Consiglieri.

Il voto è contrario.

SINDACO

Dichiarazione di voto.

Credo che l'Ass. Ciccarello abbia fatto un'esposizione estremamente completa, estremamente precisa e soprattutto estremamente neutra.

Porto a considerare i consiglieri di un fatto: è vero, sono le valutazioni che faceva adesso Gambiera, che la discrezionalità quando si amministra può essere elemento che ti può indurre anche a volte in errore, questo è un elemento che certamente è potenziale, però la paternità della Legge 11 non ce l'ha questa Amministrazione Comunale, ce l'ha la Regione che penso voi conosciate bene, quindi dobbiamo da questo punto di vista applicare quello che l'organo legislativo demanda. Noi saremmo andati certamente in maniera più agevole se la norma fosse stata più precisa nella sua applicazione, ma purtroppo ci siamo dovuti confrontare con una legge che ha nei suoi principi fondamentali elementi anche di cambiamento culturale importante, ma dal punto di vista normativo puntuale delle grandi lacune o delle grandi vacanze o delle grandi possibilità di interpretazione.

Lo sforzo che ha fatto l'Amministrazione Comunale è quello di proporre una griglia che in qualche maniera rendesse più puntuale la valutazione, dopodiché se ne possono fare una, se ne possono fare due, se ne possono fare tre, l'importante è che qualcuno anche lo chieda, perché oltre che a proporvi di fare le commissioni non è che possiamo capire il vostro grado di apprendimento, di accoglimento o di altra considerazione, soprattutto se poi non siete presenti alle commissioni! Dovremmo essere dei maghi, ma questo è un mestiere che non facciamo.

PRESIDENTE

Pongo in votazione il punto N. 7 all'ordine del giorno.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 11, astenuti 2, contrari 2.

Pongo in votazione l'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 11, contrari 2, astenuti 2.

Il Consiglio Comunale ha approvato. Abbiamo terminato tutti gli ordini del giorno previsti per questo Consiglio Comunale, vi ringrazio e alla prossima.

La seduta è tolta.



COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

Ufficio proponente: EDILIZIA PRIVATA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 08-11-2007 N. 58

**Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.
6 DELLA L.R. 11/2004**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Procedimento
F.to VISOTTO ANGELO

Li 08-11-2007

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consigliare. Esteso e sottoscritto a' sensi dell'art. 24, comma 3 dello Statuto Comunale.

IL PRESIDENTE
F.to FAVRETTO LUCIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE TOFFOL DOTT. FABIO

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 27.11.2007 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE TOFFOL DOTT. FABIO

Lì 27.11.2007

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 il

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO